

Avv. Danilo Granata Avv. Simone Scarpino

Piazza del Popolo n. 18 - Roma (Rm) 00187;

C.so L. Fera n. 32 – Cosenza (Cs) 87100

Email: avv.danilogranata@gmail.com - pec: danilogranata23@pec.it

Tel.: +39 3479632101

**ON.LE TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI ROMA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

**Ricorso per riassunzione di causa del giudice amministrativo
al giudice ordinario**

Nell'interesse di: Giovanni La Spesa, [REDACTED]

[REDACTED]

rappresentato e assistito congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W) e Simone Scarpino (SCRSMN91H25C349D) giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: simonescarpino@pec.it; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, ricorrente;

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del l.r.p.t., con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma , il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede alla Via Venti Settembre, 97 – Roma (Rm), il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., presso la sede istituzionale Palazzo del Viminale, Roma (Rm), il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro p.t., con sede in Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma (RM), il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, in persona del Ministro p.t., sedente in Roma, Via Veneto 56, il **Ministero della giustizia – Ufficio centrale degli archivi notarili**, in persona del Ministro p.t., con sede in Via Padre Semeria, 95 - 00154 Roma, il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma in Via Giuseppe Caraci, 36 , il **Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG)**, in persona del Dirigente p.t., sedente in Via Arenula, 70 , il **Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile (DGMCI)**, in persona del Dirigente p.t., sedente in Via Damiano



Chiesa, 24 – 00136 Roma , il **Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica**, in persona del Ministro p.t., sedente in Via Cristoforo Colombo, 44 , l’**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, in persona del l.r.p.t., sedente in Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma, il **Ministero dell’Università e della ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede in Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 , l’**Agenzia italiana del farmaco**, in persona del l.r.p.t., sedente in Via del Tritone n°181 , la **Regione Lazio**, in persona del Presidente p.t., con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, l’**Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile**, in persona del l.r.p.t., sedente in Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 ROMA, il **Ministero dell’istruzione e del merito**, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere, 76/A - Roma (RM), e l’**Avvocatura dello Stato**, in persona del l.r.p.t., con sede in Via dei Portoghesi, 12 C.A.P. 00186, rappresentati e difesi *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma RM, *amministrazioni resistenti*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente*;

nei confronti: Paola Di Carlo, Pasquale Sciammarella, Alessio Luddeni, Andrea Mostaccio, *controinteressati*.

PREMESSO CHE

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri bandiva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero;
- L’odierno ricorrente depositava rituale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per ottenere l’annullamento, previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare:
 - 1) Dell’Avviso pubblicato il 13.03.2025 sul sito di Formez Pa, per come corretto, avente oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area II, posizione economica



*Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma , il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede alla Via Venti Settembre, 97 – Roma (Rm), il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., presso la sede istituzionale Palazzo del Viminale, Roma (Rm), il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro p.t., con sede in Via del Collegio Romano 27 - 00186 Roma (RM), il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, in persona del Ministro p.t., sedente in Roma, Via Veneto 56, il **Ministero della giustizia – Ufficio centrale degli archivi notarili**, in persona del Ministro p.t., con sede in Via Padre Semeria, 95 - 00154 Roma, il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma in Via Giuseppe Caraci, 36 , il **Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG)**, in persona del Dirigente p.t., sedente in Via Arenula, 70 , il **Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile (DGMC)**, in persona del Dirigente p.t., sedente in Via Damiano Chiesa, 24 – 00136 Roma , il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, in persona del Ministro p.t., sedente in Via Cristoforo Colombo, 44 , l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, in persona del l.r.p.t., sedente in Piazza della Repubblica, 59 - 00185 Roma, il **Ministero dell'Università e della ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede in Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 , l'**Agenzia italiana del farmaco**, in persona del l.r.p.t., sedente in Via del Tritone n°181 , la **Regione Lazio**, in persona del Presidente p.t., con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, l'**Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile**, in persona del l.r.p.t., sedente in Lungotevere Thaon di Revel, 76 00196 ROMA, il **Ministero***



dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere, 76/A - Roma (RM), e l'Avvocatura dello Stato, in persona del l.r.p.t., con sede in Via dei Portoghesi, 12 C.A.P. 00186, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma RM, amministrazioni resistenti;

***contro:** la Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, altra resistente;*

***nei confronti:** Paola Di Carlo, Pasquale Sciammarella, Alessio Luddeni, Andrea Mostaccio, controinteressati.*

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche in senso monocratico, nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Dell'Avviso pubblicato il 13.03.2025 sul sito di Formez Pa, per come corretto, avente oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021). Avviso scorrimento graduatoria – Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) – SCELTA AMMINISTRAZIONE”, nonché i relativi allegati, per come anche rettificato, nelle parti considerate lesive per gli interessi dei ricorrenti e soprattutto*
- 2) Dell'Avviso pubblicato il 07.04.2025 sul sito di Formez Pa, per come corretto, avente ad oggetto “Concorso per il reclutamento di 2.293 unità di personale non dirigenziale - Avviso scorrimento graduatoria - Profilo operatore amministrativo-assistente amministrativo-assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) - SCELTA AMMINISTRAZIONE”, nonché i relativi allegati, e ogni atto conseguente, tra cui gli atti di assegnazione delle sedi, nelle parti lesive per gli interessi di parte ricorrente;*
- 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione, di scelta delle sedi dei candidati vincitori nonché i provvedimenti di assegnazione delle sedi scaturenti dal detto scorrimento; b. i contratti di lavoro*



eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, ove eventualmente interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali sottesi alle procedure di scorrimento, sebbene non conosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente gli scorrimenti disposti; g. gli avvisi di scorrimento della medesima graduatoria precedentemente pubblicati, nelle parti considerate lesive per gli interessi di parte ricorrente; h. l'avviso con cui il Ministero Giustizia DOG avrebbe comunicato che i candidati dalla posizione n. 2.853 alla posizione n. 4.562, sarebbero stati invitati a manifestare la preferenza rispetto all'amministrazione di destinazione soltanto al fine di assicurare l'assegnazione delle unità di personale richieste dalle Amministrazioni, senza diritto all'assunzione, sebbene allo stato non conosciuto ma richiamato nell'avviso del 13.03.2025; i. la nota prot. U- 016388/2025 del 01.04.2025 emessa da Formez Pa in riscontro all'istanza presentata dalla ricorrente Giannetti, nelle parti considerate lesive; l. gli avvisi di scorrimento delle graduatorie di riferimento, nelle parti di interesse e ove opportuno; m. i piani triennali del fabbisogno di personale delle amministrazioni banditrici e richiedenti, nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno;

per la declaratoria

di illegittimità della gestione amministrativa delle procedure di scorrimento della Graduatoria del concorso - profilo ECO,

con conseguente condanna

nei confronti delle Amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, alla revisione del proprio operato, nonché, sempre nell'interesse dei ricorrenti, all'utilizzo della graduatoria ECO al fine di colmare il fabbisogno di personale relativo.

In subordine, per la condanna

Delle amministrazioni, ognuna secondo quanto di spettanza, al risarcimento dei danni subiti e subendi in favore dei ricorrenti.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Premessa in fatto

La Presidenza del Consiglio dei Ministri bandiva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero



dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021).

Di questi 2293 posti, ne venivano riservati 1250 per il Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (codice AMM), di cui:

- n. 100 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli uffici centrali (Area II-F2);
- n. 756 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);
- n. 334 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);
- n. 60 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

Per il Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF) , invece, n. 464 di cui:

- n. 20 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3);
- n. 56 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, uffici centrali (Area II-F2);
- n. 268 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2); n. 100 da assegnare al Ministero della cultura (Area II-F2);
- n. 20 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2);

Infine, per quanto Qui interessa, per il **Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO)**, si prevedevano n. 579 di cui:

- n. 80 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Categoria B-F3);
- n. 274 da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, uffici centrali e Ragionerie territoriali dello Stato, varie sedi (Area II-F2). V. allegato 1;
- n. 205 da assegnare al Ministero dell'interno da destinare agli uffici centrali e periferici (Area II-F2);
- n. 20 da assegnare all'Avvocatura dello Stato (Area II-F2).

Ai sensi dell'art. 2 del bando, tra gli altri requisiti, veniva previsto quale titolo per essere ammessi il solo diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Il concorso si divideva in 2 fasi: a. una prova scritta distinta per codici concorso; b. valutazione dei titoli.



La prova scritta consisteva in un test di n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 (sessanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e un minimo di 21 (ventuno). La stessa si sarebbe intesa superata con il raggiungimento dei 21/30esimi.

In tal caso, si accedeva alla fase di valutazione titoli.

Venivano pubblicate le Graduatorie sia dei vincitori che degli idonei non vincitori, sia per il profilo AMM che per il profilo ECO.

In data 19 aprile 2023 venivano pubblicate in forma rettificata sia la Graduatoria di merito che quella dei vincitori (per entrambi i profili). Dunque, il termine di validità biennale previsto ex lege si sarebbe dovuto “agganciare” a quest’ultima data.

Tuttavia, sebbene in mancanza della pubblicazione (previa validazione ed approvazione) di ulteriori graduatorie, quelle di cui sopra subivano ulteriori modifiche, definite da Formez “aggiornamenti”, per effetto di talune pronunce giurisdizionali del Tar (cfr. prospetto aggiornamento depositato in atti); l’ultima per il profilo AMM il 01.04.2025 e per il profilo ECO il 26.06.2024.

Venivano al contempo avviate diverse procedure di scorrimento per entrambe le graduatorie; iter particolarmente lenti oltrech  – come vedremo – basati su dati numerici errati.

Per il profilo ECO e, quindi, per quanto Qui interessa :

I vincitori sono i concorsisti collocati fino alla posizione nr. 579.

- *Il **I scorrimento** del 19.03.2024 interessava 1.172 posizioni, giungendo sino alla posizione n. 1.753;*
- *Il **II scorrimento** del 11.10.2024, invece, interessava ulteriori 607 posizioni, giungendo, secondo quanto dichiarato nel relativo avviso, sino alla posizione n. 2.131;*

Da ultimo, con avviso del 13.03.2025 pubblicato sul sito di Formez Pa, in riferimento al profilo ECO, si riferiva che le Amministrazioni richiedenti (individuare in apposito elenco allegato, e segnatamente : Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero della Cultura, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Giustizia – Ufficio centrale degli archivi notarili, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG), Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile (DGMC), Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ispettorato Nazionale



del Lavoro, Ministero dell'Università e della Ricerca, Agenzia Italiana del Farmaco, Regione Lazio, Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (ENEA), Ministero dell'Istruzione e del Merito, Avvocatura dello Stato) manifestavano la necessità di procedere all'assunzione di personale mediante assegnazione degli idonei non vincitori del predetto concorso codice ECO, procedendo dunque al **III scorrimento** della graduatoria per n. **834 posizioni totali**, e – da quanto si evince dall'avviso – sino alla posizione n. 2.853.

Tuttavia, innanzitutto, vi è un calcolo errato: se l'ultimo scorrimento ECO si è fermato alla posizione n. 2.131 aggiungendovi 834 posizioni si sarebbe dovuti giungere alla posizione n. 2965 e non alla 2853. Vi è un gap di 109 posti.

Sempre con lo stesso avviso del 13.03.2025, per come rettificato con “errata corrige”, si prevedeva che - a fronte di una non meglio specificata comunicazione del Ministero della Giustizia – DOG - i candidati dalla posizione n. 2.853 alla posizione n. 4.562 e, dunque, tutti gli idonei non vincitori residui, sarebbero stati invitati a manifestare la preferenza rispetto all'amministrazione di destinazione soltanto al fine di assicurare l'assegnazione delle unità di personale richieste dalle Amministrazioni. Tale manifestazione di preferenza, senza che ciò però avrebbe dato diritto all'assunzione specificando che tale manifestazione sarà presa in considerazione nei limiti in cui i candidati collocati fino alla posizione n.2.852 della graduatoria, invitati a esprimere le preferenze, non effettuassero la scelta. E, dunque, si tratta di una ipotesi del tutto “astratta” e, peraltro, di difficile attuazione anche a fronte del termine “formale” di scadenza della graduatoria del 19.04.2025. Tuttavia, anche sotto tale profilo, l'operato amministrativo appare scriteriato: in ragione del fabbisogno di personale del tipo assistenti ECO sussistente (cfr. PIAO depositati), per come meglio si dirà e si dimostrerà in “Diritto”, avrebbe avuto maggiormente senso procedere allo scorrimento e all'utilizzazione della graduatoria de qua, avendo consentito a tutti gli idonei di esprimere preferenza.

Successivamente, con nota prot. U-016388/2025 del 01.04.2025 trasmessa da Formez Pa a mezzo pec in riscontro all'istanza presentata il 19.03.2025 dalla Dott.ssa Valentina Giannetti (odierna ricorrente), si apprendeva che, in relazione al suddetto avviso, avevano manifestato preferenza nella scelta dell'Amministrazione un numero di concorsisti pari a 1754.

La Graduatoria concorsuale, nonostante l'acclarato fabbisogno (cfr. PIAO depositati in atti) e le proposte di utilizzazione avanzate in Parlamento, non è stata oggetto di alcuna proroga, anzi è stata trascurata (considerati i lentissimi e brevi scorrimenti) o, per meglio



dire, “dimenticata”. Anzi, altre amministrazioni piuttosto che utilizzare questa graduatoria, durante la sua vigenza, bandivano ex novo onde reclutare la medesima figura professionale, e in tal senso basti pensare alle seguenti selezioni:

- *concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 381 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’Area Assistenti, ed in particolare al profilo “Assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice ACC)”, indetto con bando pubblicato il 23.12.2023 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;*
- *concorso pubblico per esami, su base territoriale, per il reclutamento di complessive 160 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e pieno, da inquadrare nell’ Area Assistenti, famiglia professionale tecnica, nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sedi decentrate e periferiche, indetto con bando pubblicato da quest’ultimo il 11.12.2023;*
- *concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 338 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero delle imprese e del made in Italy nell’Area assistenti, indetto con bando del 30.08.2024 da quest’ultimo Ministero;*
- *concorso pubblico per esami, su base circoscrizionale, per il reclutamento di complessive 1.139 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, fascia retributiva F2, nel profilo di Assistente, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, con bando pubblicato da quest’ultimo il 26.07.2023;*
- *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 100 Funzionari e n. 136 Assistenti, bandito dal Ministero della Giustizia.*

E così ancora si ricorda come l’Agenzia delle Entrate abbia fatto esclusivo riferimento alla graduatoria AMM e non all’ECO (nonostante le prove di concorso fossero omogenee) nei precedenti scorrimenti, e come l’Amministrazione giudiziaria con prot. 11909 del 24.07.2023 abbia fatto riferimento alla graduatoria di Assistenti giudiziari della Regione Veneto, piuttosto che alle graduatorie de quibus.

E, questo, solo per rendere l’ “idea” di come – sebbene vi fosse una graduatoria vigente con risorse già “pronte” e utilizzabili – si sia preferito bandire ex novo o comunque



attingere altrove, in contrasto ai principi giurisprudenziali, alle regole inerenti l'utilizzo di graduatorie vigenti e all'art. 97 Cost., e tanto anche a fronte della riunificazione delle famiglie professionali operata con gli ultimi CCNL. Così, come appare assurdo che - come si evince dalla nota allegata - la Commissione RIPAM non abbia fornito riscontro alla richiesta del 13.08.2024 di utilizzo della graduatoria ECO pervenuta dal Comune di Roma Capitale, e tanto a comprova della volontà di non utilizzare sine ratio tale graduatoria.

Non di meno, con "numeri alla mano", ci si renderà subito conto come la procedura di scorrimento per il profilo AMM abbia avuto una velocità differente rispetto a quella di ECO, e tanto però senza alcuna maggiore esigenza giustificabile; basti pensare che per il primo profilo vi sono stati n. 4 scorrimenti per oltre 9.000 posizioni, mentre per ECO n. 3 scorrimenti per un totale di circa 2.300 posizioni.

In data 07.04.2025 veniva pubblicato avviso del IV scorrimento della Graduatoria del concorso per 2293 - profilo AMM, giungendo sino alla posizione n. 11.707; anche in tal caso, tutti i residui idonei venivano invitati sino al 14.04.2025 a manifestare interesse senza diritto diretto all'assunzione ma solo nei limiti in cui i candidati collocati fino alla detta posizione n, invitati a esprimere le preferenze, non esprimessero la scelta. Tra gli allegati all'avviso, figura anche l'elenco sedi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da cui si evince che questi abbia attinto **per n. 319 unità - ma anche per gli uffici territoriali (e non solo per quelli centrali come da bando) - dalla graduatoria AMM piuttosto che far riferimento ad ECO, almeno per quanto riguarda esclusivamente quelli territoriali, e tanto, come vedremo, in violazione dell'art. 1 della lex specialis. E, pertanto, come si evince dall'elenco, anche a voler concedere che tutti i posti degli uffici centrali (228) con sede a Roma siano destinate agli AMM, residuerebbero n. 91 posti presso le sedi territoriali che sarebbero spettate esclusivamente agli ECO.**

Che il fabbisogno di personale "assistente" vi sia si evince sia dai Piani triennali di fabbisogno di diverse amministrazioni che anche dal Decreto Pa 2025, il quale prevede il reclutamento per talune amministrazioni (già autorizzate) di diverse risorse di questa tipologia. Pertanto, il rischio è che - in base ai dati emergenti dalla Nota prot. - 016388/2025 del 01.04.2025 - **920 unità**, tra cui i ricorrenti, già "pronte" e formate, risultano "tagliate fuori" ingiustificatamente.

Pertanto, a fronte della palese ambiguità delle procedure espletate nonché dell'assenza di trasparenza amministrativa, ai ricorrenti, tutti soggetti idonei non vincitori collocati nelle Graduatoria ECO, non resta che avanzare il presente gravame per i seguenti motivi



di

DIRITTO

Sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa

Preliminarmente, si evidenzia che il caso de quo rientra nell'alveo della giurisdizione amministrativa, in quanto si contestano atti di macro-organizzazione e non l'assegnazione della singola sede. Si censura l'attività di gestione e di organizzazione, poiché viziata da errori di calcolo e da altre patologie, non atti di micro-organizzazione.

Sul punto, è intervenuta di recente la sentenza n. 390 del 20 gennaio 2025 pronunciata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, con cui si è ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo in casi come quello di specie, chiarendo che l'oggetto della controversia non investe un diritto soggettivo all'assunzione, ma si sostanzia in un'impugnazione atti di macro-organizzazione, i quali rientrano nell'alveo della giurisdizione amministrativa (art. 63, comma 4, del D. lgs. n. 165/2001). Il Consiglio di Stato ha ribadito che il criterio dirimente per il riparto di giurisdizione non è il petitum formale, bensì la causa petendi sostanziale, cioè la natura della posizione giuridica azionata. In effetti, tale tesi poggia le sue fondamenta nell'art. 63 T.U.P.I., che disciplina il riparto di giurisdizione nelle controversie inerenti il pubblico impiego. Il comma 1 attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti l'assunzione e il conferimento degli incarichi dirigenziali. Tuttavia, il comma 4 stabilisce una deroga, riservando alla giurisdizione del giudice amministrativo "le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti pubblici".

Si rammenti che l'interesse legittimo è quella situazione giuridica di vantaggio che spetta a un soggetto in relazione a un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo. Consiste nel potere di influire sul corretto esercizio del potere amministrativo, affinché l'azione della Pubblica Amministrazione sia conforme alla legge e consenta la realizzazione dell'interesse del soggetto al bene.

*Per dirimere tale questione, il Consiglio di Stato – con la sentenza suddetta - ha richiamato il criterio del petitum sostanziale, ossia il principio secondo cui la giurisdizione si determina non in base alla qualificazione formale della domanda, bensì alla reale natura della posizione giuridica fatta valere. Quindi deve fondarsi sulla causa petendi sostanziale, individuata nella natura giuridica dell'atto impugnato. Secondo l'orientamento consolidato (Cass. SS.UU. n. 22805/2010, Cass. SS.UU. n. 25840/2016), appartengono alla giurisdizione amministrativa **le controversie aventi ad oggetto atti di***



macro-organizzazione, ossia quegli atti con cui l'amministrazione disciplina in via generale il reclutamento e la distribuzione del personale. Nel caso in esame, l'atto impugnato non si limita a regolare la singola posizione del ricorrente, ma introduce una modifica dell'assetto organizzativo delle assunzioni, ampliando la platea delle amministrazioni destinatarie dei candidati in graduatoria. E, dunque, a fronte degli ultimi approdi giurisprudenziali, è chiaro che si tratti di un interesse legittimo a partecipare alla nuova selezione delle sedi sulla base di criteri di equità e non discriminazione. La giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito che l'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione nella gestione delle graduatorie concorsuali deve rispettare i principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost. Nel caso di specie, si censura infatti una scelta organizzativa che incide direttamente sulla sfera degli interessi legittimi del ricorrente. In tal senso, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 marzo 2024, n. 2545) già in precedenza aveva affermato che le scelte organizzative delle amministrazioni, quando incidono sulle modalità di assegnazione delle sedi, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

*

Sulla posizione giuridica comune degli odierni ricorrenti e sul comune interesse ad agire

Sempre in via preliminare, giova evidenziare che – come anticipato - tutti i ricorrenti sono risultati idonei non vincitori, per il profilo ECO, all'interno delle Graduatorie rettifiche e pubblicate il 19.04.2023, e tutti hanno partecipato all'iter di manifestazione di interesse indicato dall'avviso del 13.03.2025; tutti soggetti, quindi, lesi dall'errato espletamento delle procedure di scorrimento anche nel senso della perdita di possibile chance assunzionale. Ai sensi dell'art. 10 del bando, peraltro, come si dirà, avendo tutti espresso la preferenza della sede, dovrebbero essere destinatari di assegnazione e, quindi, impiegati.

*Sull'interesse ad agire, il Consiglio di Stato recentemente con la sentenza n. 9489/2024 ha ritenuto ammissibile un ricorso collettivo, riconoscendo l'interesse ad agire dei ricorrenti (al netto della di loro posizione in graduatoria), affermando che: “Al riguardo, è poi indubbia la sussistenza dell'interesse a ricorrere poiché, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r., l'annullamento dei bandi **restituisce ai ricorrenti quantomeno la chance di essere assunti indipendentemente dalla prova dell'immediato conseguimento del bene della vita**”.*

Del resto, se i posti fossero stati gestiti in maniera opportuna e se le procedure fossero state golari, gli stessi avrebbero coinvolto maggiori posizioni di idonei con relativa



possibilità per i chiamati di accettare o rifiutare l'assunzione e, conseguentemente, a scalare, coinvolgendo potenzialmente tutti i candidati risultati idonei.

Pertanto, le posizioni sono comuni; le censure sono comuni; così come comuni sono gli atti impugnati.

Né nella specie è paventabile alcun conflitto di interesse (neanche potenziale) in quanto l'obiettivo dell'azione è ottenere la revisione dell'operato amministrativo e condurre al giusto utilizzo della graduatoria ECO.

Tuttavia, per mero tuziorismo difensivo, si elencano le posizioni dei ricorrenti distinte per profilo:

- i. *Andrea Augello - Posizione in graduatoria: 3256;*
- ii. *Angela Mattia Maria Simone – Posizione in graduatoria: 3842;*
- iii. *Carla Pusceddu – Posizione in graduatoria: 3653;*
- iv. *Claudia Palombi – Posizione in graduatoria: 4522;*
- v. *Cristina Agnese La Marca – Posizione in graduatoria: 4284;*
- vi. *Edoardo Codispoti – Posizione in graduatoria: 3871;*
- vii. *Elena Ioppolo – Posizione in graduatoria: 3454;*
- viii. *Fabrizio Serafini – Posizione in graduatoria: 4164;*
- ix. *Francesca Greco – Posizione in graduatoria: 4476;*
- x. *Giovanni La Spesa – Posizione in graduatoria: 3904;*
- xi. *Ilaria Gildone – Posizione in graduatoria: 4492;*
- xii. *Melodia Argondizzo – Posizione in graduatoria: 4073;*
- xiii. *Morena Panico – Posizione in graduatoria: 3578;*
- xiv. *Pietro Formica – Posizione in graduatoria: 3450;*
- xv. *Roberta Luzzi – Posizione in graduatoria : 3872;*
- xvi. *Stefania Alice – Posizione in graduatoria: 3983;*
- xvii. *Valentina Giannetti – Posizione in graduatoria : 4147;*
- xviii. *Giorgia Hojjat Ansary – Posizione in graduatoria: 3439*

*



1. ***Eccesso di potere. Manifesta irragionevolezza e illogicità.***
2. ***Errore di calcolo. Istruttoria errata.***
3. ***Contraddittorietà dell'azione amministrativa.***
4. ***Sviamento di potere.***
5. ***Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 25/2025 (cd. Decreto PA).***
6. ***Difetto assoluto di motivazione.***
7. ***Disparità di trattamento.***
8. ***Ingiustizia grave e manifesta.***
9. ***Violazione del principio del buon andamento amministrativo.***
10. ***Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis.***
11. ***Violazione dell'art. 35 Cost.***

Le selezioni pubbliche costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale “tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il concorso pubblico, come più volte precisato dalla Corte Costituzionale (ex multis sent. n. 28 del 2013, sent. n. 227/2013, sent. n. 134/2014), assurge a “forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione”. Solo una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente ed obiettivamente definiti è in grado di assicurare la democraticità, l'efficienza e l'imparzialità della pubblica amministrazione, nonché la piena realizzazione del diritto di partecipazione all'esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini.

Orbene, in relazione al sopra indicato quadro assiologico, non può che stigmatizzarsi la macroscopica illegittimità del modus operandi della pubblica amministrazione, tradottosi in una conduzione illogica ed irragionevole delle procedure di scorrimento avviate per quanto concerne il profilo ECO; graduatoria che poteva, anzi doveva, essere utilizzata integralmente per quanto a breve si dirà.

Innanzitutto, l'avviso del 13.03.2025 e ogni atto ad esse conseguente è da ritenersi illegittimo poiché illogico e irragionevole, nonché affetto da macroscopico errore di calcolo. Come anticipato in premessa, se il II° scorrimento è giunto alla posizione n. 2131, aggiungendovi n. 834 posizioni per effetto del III, si sarebbe dovuti giungere alla posizione n. 2965 e non alla posizione n. 2853. L'errore è palese e quindi si desume un



gap di circa 109 posizioni; posti che dunque risultano “bruciati” per via dello scorretto operato amministrativo, contrastante con ogni corollario dell’art. 97 Cost.

L’irragionevolezza e, di converso, la contraddittorietà dell’azione amministrativa risiede nella circostanza che i calcoli di cui sopra sono di immediata percezione poiché riportati proprio negli avvisi di volta in volta pubblicati sul sito di Formez Pa, in quanto basta sommare le posizioni indicate rispetto alle posizioni raggiunte. Ebbene, se lo scorrimento fosse stato corretto avrebbero avuto maggiori scorrimenti, e gli odierni ricorrenti avrebbero aumentato le loro chances assunzionali.

*

A fronte del fabbisogno di personale “assistente” registrato e, quindi, delle risorse professionali già selezionate, oggi ricorrenti, gli scorrimenti avrebbero dovuto interessare tutti gli idonei collocati nelle relative graduatorie. Da ciò l’interesse di tutti gli odierni ricorrenti ad agire nonché la messa in luce dell’illogicità dell’operato amministrativo sotto i diversi profili che a breve si descriveranno.

Gli atti Qui impugnati e, dunque, le procedure di scorrimento poste in essere, innanzitutto, si infrangono con il nuovo Decreto PA, ossia il D.L. del 14.03.2025 n. 25.

Orbene, la novella all’art. 3 rubricato “Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, co.1 lett. d), al numero 3.2) , esplicita che lo scorrimento delle graduatorie, al fine dell’assunzione di idonei non vincitori, è ammesso entro il termine di validità delle graduatorie medesime **e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente; autorizzazioni – per come vedremo – già esistenti nel caso di specie, assodata la condizione che alla data di entrata in vigore del D.L., la Graduatoria RIPAM ECO era ed è tutt’ora vigente.**

L’avviso RIPAM del 13.03.2025, per come rettificato con la nota “errata corrige”, avrebbe dovuto consentire in definitiva agli idonei ECO, tra cui rientrano i ricorrenti, la scelta delle sedi garantendo l’utilizzo integrale della stessa a fronte del fabbisogno di personale esistente **e già autorizzato**, e non nei limiti in cui i candidati collocati sino alla posizione n. 2853 presentino rinuncia. In effetti, dai PIAO delle varie amministrazioni (banditrici e/o richiedenti) emerge quanto segue:

- Nel Piano triennale di fabbisogno di personale 2024-26 del Ministero dell’economia e delle finanze emerge un fabbisogno di “assistenti” da assumere per l’anno 2025 pari a 146, mentre per l’anno 2026 pari a 125 unità (p. 74), sebbene vi siano tra quelli in ruolo n. 2.475 posti vacanti , mentre tra quelli in servizio n. 2.366 posti vacanti (p. 65);



- Nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 del Ministero della giustizia, invece, si legge che, per quanto riguarda gli assistenti, dal 01.01.2023 si era autorizzati ad assumere n. 473 unità e che al 2025 – in base alla legge 30 dicembre 2024, n. 1207 – il fabbisogno è di n. 400 unità nell'Area assistenti, con n. 8.802 posti vacanti presso la stessa area (p. 30). In ogni caso, il Piano a p. 35 prevede l'assunzione di ulteriori 1.981 unità già autorizzate con DD.P.C.M. 20 giugno 2019, 22 luglio 2022 e 10 novembre 2023 (p. 35), prevedendosi che “nel 2025 potrà essere richiesto un concorso per provvedere all'assunzione di un totale di 3.806 unità”. Ancora, il piano prevede che “per gli anni 2026 e 2027, a gravare sui risparmi di spesa del 2024, 2025 e 2026, non ancora consolidati, si stima la possibilità di procedere all'assunzione di 3.854 unità [...] Pertanto, alla luce di quanto sopra, nonché delle vacanze già consolidate e unitamente a quelle stimate nel triennio di riferimento pari a 10.855 unità di personale in area, la pianificazione attiene all'assunzione di n. 9.050 unità di personale appartenente all'area assistenti, per un totale di spesa pari a €. 272.651.884”. In particolare, per il DAP: anno 2025, 64 unità da assumere sul budget 2025 e 401 sul budget già autorizzato; anno 2026, 45 unità da assumere sul budget 2026; anno 2027, 18 unità da assumere sul budget 2026; per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità: anno 2025, 15 unità da assumere sul budget 2025; anno 2026, 16 unità da assumere sul budget 2026; anno 2027, 17 unità da assumere sul budget 2027; per gli Archivi notarili: anno 2025, 4 unità da assumere sul budget 2025 e 41 sul budget già autorizzato; anno 2026, 10 da assumere sul budget 2026 ; anno 2027, 5 da assumere sul budget 2027;
- Nel Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno 2025/2027 sussiste una vacanza di “assistente” rispetto alla dotazione organica pari a 3.026 unità e una stima di fabbisogno assunzionale pari a 1.775 unità, prevedendo per il 2025 l'autorizzazione a bandire per n. 480 unità nell'Area degli assistenti, per il 2026 per 146 e infine per il 2027 238 unità.

Ma che il fabbisogno di “assistenti” vi sia discende anche dal Decreto PA, ove all'art. 5, co. 1-5, si prevede l'incremento di 200 unità della dotazione organica del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno “al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori”. Conseguentemente, in base al comma 2, il Ministero dell'interno è autorizzato



a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e nelle more delle modifiche da apportare alla relativa pianta organica, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti.

Non solo: anche per il MASE viene prevista l'assunzione di 96 unità, di cui 68 assistenti. La novella prevede che tale fabbisogno possa colmarsi o mediante l'indizione di nuovi concorsi oppure mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti ; scelta, quest'ultima, privilegiata stando anche agli ultimi approdi giurisprudenziali a conferma (ex multis cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 9488 e 9489/2024), anche perché più conforme ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia discendenti dall'art. 97 Cost.

Si premette, a scanso di equivoci, che il sistema di classificazione del personale non dirigenziale del comparto delle funzioni centrali dei ministeri (per effetto della riunificazione delle famiglie professionali) è articolato in quattro livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali (CCNL 2019-2021):

- *Area degli operatori;*
- ***Area degli assistenti;***
- *Area dei funzionari;*
- *Area delle elevate professionalità.*

*Appartengono all'area degli assistenti i lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro. Costoro devono avere le seguenti specifiche professionali: conoscenze teoriche esaurienti; capacità pratiche necessarie a risolvere problemi di media complessità, in un ambito specializzato di lavoro; responsabilità di risultato su ambiti circoscritti (fasi di processo o processi) ed eventualmente con responsabilità di supervisionare il lavoro di colleghi. Il requisito di base per l'accesso all'area è scuola secondaria di secondo grado. E tanto per ricordare in cosa consiste tale figura oggi e come può essere impiegata. Ebbene, a fronte di un fabbisogno tale di assistente per il 2025 nonché per i prossimi anni per come testimoniano tali Piani triennali, e anche a voler considerare la distribuzione con il profilo AMM, è assurdo nonché contraddittorio che **920** risorse, tra cui i ricorrenti, siano “tagliate fuori”, e ciò senza alcuna motivazione. Da cosa si evince tale dato numerico (il 920)? Le unità escluse sono 920 (e non come potrebbe sembrare - da un calcolo approssimativo - 1.709),*



tenendo conto dell'accesso agli atti effettuato dalla ricorrente Giannetti. Nello specifico, riportando il conteggio, dal totale n. 4562 (numero totale degli idonei) sottraendo n. 2131 (il numero di posizione a cui si è giunti all'esito del II scorrimento), rimanevano in graduatoria 2431 persone idonee, delle quali solo 1754 hanno effettuato la scelta dell'amministrazione (cfr. riscontro di Formez Pa del 01/04), mentre si desume che le rimanenti 677 risorse che non hanno effettuato la scelta risultano decadute (come prevede il bando). Il III scorrimento – come visto - prevedeva l'assunzione di 834 persone in ordine di graduatoria. Per l'effetto, si evince che dei 1754 (manifestanti interesse), sottraendo gli 834 convocati per l'ultimo scorrimento, rimangono totali 920 gli effettivi idonei interessati. E, dunque, un numero esiguo che ben avrebbe potuto essere impiegato alla luce del fabbisogno individuato dai vari PIAO e, quindi, dai dati numerici sopra riportati, e in cui in ogni caso troverebbero spazio i ricorrenti.

In effetti, il fabbisogno c'è ed è documentato e le risorse per colmarlo esistono. Ciononostante, l'ultimo avviso si è fermato fornendo garanzia di presa in servizio sino alla posizione n. 2853 (prima dell'errata corrige era 2.856), quando invece la graduatoria poteva essere portata ad utilizzo integrale. Nondimeno, se si considerano anche soltanto i ricorrenti, che sono 18, posto che – come noto - l'accoglimento del ricorso porterebbe ad una utilitas diretta e personale anche in ragione dell'efficacia inter partes delle sentenze, così come del resto testimonia – ex multis – la sentenza del Consiglio di Stato n. 9488/2024 (ove si fa riferimento alla soddisfazione del solo interesse degli appellanti). A fronte di quanto documentato dai piani sopra indicati, dunque, sussistono talune posizioni addirittura già autorizzate per il 2025, e sebbene la graduatoria sia ancora vigente, risultano non coperti con l'ultimo scorrimento (che è stato di sole 834 posizioni). Il fabbisogno era molto più elevato; posti che verranno totalmente “bruciati”, qualora non si procedesse allo scorrimento integrale della graduatoria e comunque nell'interesse dei ricorrenti. I ricorrenti contestano l'avviso pubblicato in data 13 marzo 2025, con il quale l'Amministrazione ha deliberato di procedere allo scorrimento della graduatoria limitatamente a n. 834 unità, in evidente sproporzione rispetto al fabbisogno di personale già rilevato e formalmente cristallizzato nei Piani Triennali del Fabbisogno del Personale (PTFP) delle amministrazioni destinatarie o richiedenti, nonché a fronte di posti già oggetto di autorizzazione formale alla copertura. Tale determinazione appare ingiustificatamente limitativa rispetto all'effettiva esigenza occupazionale manifestata dagli enti interessati, disattendendo le previsioni programmatiche che costituiscono



espressione della funzione pianificatoria e razionalizzatrice dell'azione amministrativa. La scelta di procedere a uno scorrimento numericamente contenuto, senza alcuna motivazione puntuale, si pone in aperta violazione dei principi di buon andamento, efficacia e economicità dell'azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 della Costituzione. In particolare, la decisione in oggetto si traduce in una gestione inefficiente del reclutamento, nella misura in cui, pur disponendo di una graduatoria vigente, immediatamente utilizzabile e riferita a personale già selezionato mediante procedura pubblica, l'Amministrazione ha preferito limitare arbitrariamente il numero degli scorrimenti, con ciò procrastinando la copertura di posti vacanti già autorizzati, determinando un nocumento sia all'interesse pubblico (funzionalità e continuità dell'azione amministrativa) sia alla posizione soggettiva dei candidati idonei.

È appena il caso di evidenziare che l'utilizzo pieno della graduatoria avrebbe rappresentato una soluzione più coerente con il quadro normativo vigente, oltre che più razionale e sostenibile sotto il profilo economico e procedurale, evitando l'avvio di ulteriori procedure selettive dispendiose e meno tempestive. Invero, lo scorrimento della Graduatoria Eco e il conseguente impiego degli odierni ricorrenti servirebbe a soddisfare, almeno in maggior misura, il fabbisogno di personale presso le amministrazioni suddette. La tutela in forma specifica è, dunque, allo stato possibile. Del resto, il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono amministrazioni banditrici del concorso, con un certo vincolo nel far riferimento alla detta graduatoria, sebbene anche il Ministero della Giustizia, come si evince dagli elenchi allegati, è amministrazione richiedente. Ma ciononostante la graduatoria è stata messa da parte.

Dall'analisi dei Piani Triennali del Fabbisogno di Personale adottati dalle amministrazioni interessate al presente concorso, si evince con chiarezza l'esistenza di un'esigenza strutturale e programmata relativa alla figura professionale dell'“assistente”. In tale contesto, l'eventuale utilizzo della graduatoria del concorso bandito per il profilo “Eco” avrebbe costituito una scelta perfettamente coerente con i principi di economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 della Costituzione, nonché con i corollari di efficienza e imparzialità che ne discendono.

Tuttavia, non risulta rinvenibile alcun atto amministrativo motivato che dia conto delle ragioni per le quali l'Amministrazione abbia ritenuto di non procedere in tal senso, in apparente contrasto con gli obblighi di trasparenza e di motivazione (art. 3 L. 241/1990) che informano l'esercizio della discrezionalità amministrativa.



*



L'avviso anche nella sua formula rettifica, per effetto di una certa Nota allo stato non conosciuta del Ministero della giustizia, si rappresenta, quindi, ingiustificato anche a fronte del fatto che ai ricorrenti ECO venga consentito di esprimere preferenze che però non offrono diritto alla presa di servizio. Irragionevolezza e illogicità sono vizi preponderanti nel caso di specie.

Tale assetto procedurale risulta invero intrinsecamente contraddittorio e irrazionale, in quanto determina l'insorgere di una legittima aspettativa nei candidati coinvolti, fondata sulla formale richiesta di indicare sedi potenzialmente disponibili, che però non si traduce in un effettivo diritto alla nomina. Anche ciò si traduce, nei fatti, in un agire amministrativo formalmente attivato ma sostanzialmente inconcludente, lesivo dei principi di trasparenza, buona fede, affidamento legittimo e correttezza amministrativa, nonché del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. La richiesta di esprimere preferenze in assenza di una reale previsione di assegnazione si configura come un atto privo di utilità giuridica concreta, con conseguente aggravio procedurale e frustrazione delle aspettative dei candidati. Essa appare altresì viziata da difetto di istruttoria e di motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/1990, stante l'assenza di qualsiasi spiegazione circa l'impossibilità di procedere alla nomina pur in presenza di posti vacanti già programmati e autorizzati.

Inoltre, la mancata trasparenza sull'effettivo contenuto della nota ministeriale cui si fa riferimento nell'avviso rettificato preclude ogni forma di sindacato pieno sulla legittimità dell'atto, e costituisce una violazione del principio di accessibilità e conoscibilità dell'azione amministrativa, nonché dei diritti partecipativi dei ricorrenti, sanciti dalla normativa sul procedimento amministrativo e dal Codice del processo amministrativo.

Pertanto, anche sotto tale profilo, l'atto impugnato deve ritenersi gravemente lesivo delle posizioni giuridiche dei ricorrenti, nonché affetto da illegittimità per violazione di legge, eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento e difetto assoluto di motivazione, con richiesta di annullamento e dei provvedimenti conseguenti.

Peraltro, giunti al 14.04 non vi è stata alcuna novità al riguardo, e tale determinazione amministrativa ha avuto solo un effetto "illusorio" nei confronti dei ricorrenti. Inoltre, (anche) tale determinazione è violativa del bando di concorso, e in particolare dell'art. 10, ove al comma 1 espressamente si afferma che: "i candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria".



A ben vedere, il bando non contempla una simile evenienza come quella di specie, ovverosia che all'espressione della preferenza della sede segua la mera evenienza dell'assunzione, ma il contrario, ovverosia la conseguente assegnazione secondo ordine graduatoria. Il bando prevede chiaramente l'assegnazione della sede in base alle preferenze espresse. In tal senso, il meccanismo delineato dalla lex concorsuale non attribuisce all'Amministrazione alcuna discrezionalità sulla successiva eventuale utilizzazione delle preferenze acquisite, né ammette forme di sospensione o condizionamento della presa di servizio una volta definite le sedi disponibili e raccolte le opzioni dei candidati idonei. È dunque evidente che la previsione contenuta nel bando assume carattere vincolante per la stessa Amministrazione, la quale, avendo adottato la lex specialis con l'efficacia di un atto normativo a contenuto generale e auto-vincolante, non può legittimamente disattenderla o modificarne unilateralmente gli effetti, pena la violazione dei principi di legalità, imparzialità, parità di trattamento e affidamento legittimo. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che “le disposizioni del bando di concorso vincolano l'amministrazione che lo ha emanato e, una volta pubblicato, ne impediscono la modificazione o l'applicazione difforme, salvo sopravvenienze normative o ragioni imperative di interesse pubblico puntualmente motivate” (ex multis: Cons. St., sez. V, sent. n. 3155/2022; TAR Lazio, sez. III, n. 10216/2020). La scelta dell'Amministrazione di consentire l'espressione delle preferenze senza garantire un corrispondente diritto all'assunzione, pur in presenza di graduatoria utile e fabbisogno autorizzato, integra una grave lesione del principio di affidamento, generando nei candidati un'aspettativa fondata sulla base di atti ufficiali della P.A. e frustrata senza alcuna giustificazione normativa o motivazionale. Ne consegue che la condotta amministrativa in oggetto, oltre a porsi in contrasto con la disciplina auto-vincolante del bando, risulta affetta da eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento, nonché da violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione, con effetti lesivi sull'effettiva parità di trattamento tra i partecipanti alla selezione e sull'efficienza del reclutamento pubblico.

L'assegnazione della sede, secondo ordine di graduatoria, una volta espressa la preferenza, è automatica, perché così prevede il bando, e non può tradursi in una mera eventualità dipendente dalla volontà di rinunciare o meno di altri candidati, e tanto ancor di più a fronte dell'assenza di un qualsivoglia atto di rettifica del bando di concorso.

Peraltro, per effetto dell'art. 3 del D.L. succitato, co.1 punto 4), e quindi per effetto del nuovo art. 5 sexies del D.lgs. 165/2001, sicché i concorsisti essendo stati individuati (sino



all'ultima posizione utile), la graduatoria dovrebbe intendersi "utilmente scorsa", a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di lavoro. E, quindi, stando alla lettera della norma, il diritto all'assunzione dei ricorrenti sarebbe già sorto in ragione della circostanza per cui sono stati individuati, in ordine di graduatoria, ad esprimere la preferenza. Pertanto, l'avviso del 13.03 nella parte in cui – innovativamente - esclude "il diritto all'assunzione" per i manifestanti interesse si pone in contrasto con la legge, prima che con il bando di concorso.

La P.a. resistente invero con tale avviso pare infatti abbia stravolto le regole dei concorsi pubblici e dei loro scorrimenti, introducendo regole innovative e pericolose per i diritti dei ricorrenti e su tutti il diritto al lavoro previsto dall'art. 35 Cost. I ricorrenti devono essere destinatari di assegnazione di sede per il solo fatto di esser stati chiamati ad esprimere preferenza non potendo una mera "errata corrige", inserita senza alcuna adeguata motivazione, cambiare le regole concorsuali incardinate nel bando.

*

Ma vi è di più. L'irragionevolezza e l'illogicità degli atti amministrativi Qui impugnati, nonché della di loro contraddittorietà, **emerge anche in relazione all'Avviso del 07.04.2025 pubblicato sul sito di Formez Pa relativo allo scorrimento della Graduatoria AMM, ove tra i richiedenti compare il Ministero dell'economia e delle finanze per 319 unità (cfr. Elenco sedi MEF allegato all'avviso del 07.04.2025) da destinare agli uffici centrali e territoriali** (così come riporta l'elenco allegato, cfr. doc. in atti). Tanto, però, in palese violazione del bando di concorso, ove a p. 4, art. 1, si prevede espressamente che i concorsisti AMM (così come gli INF) potevano essere assegnati esclusivamente agli uffici centrali e non anche ai territoriali, essendo questi ultimi – in base alla medesima disposizione del bando – destinati esclusivamente ad essere coperti dai concorsisti ECO, come gli odierni ricorrenti. L'Avviso del 07.04 dunque viola apertamente la lex specialis e tanto a nocumento degli interessi dei ricorrenti che di fatto si vedono sottratti ingiustificatamente talune sedi. Né tantomeno risulta che la P.a. nelle more della procedura (ma prima della formulazione della graduatoria) abbia adottato un qualche atto di rettifica del bando di concorso in riferimento all'art. 1. L'ingiustizia è grave e manifesta: i concorsisti ECO si vedono sottratti posti disponibili presso le sedi territoriali del MEF che gli sarebbero spettati in forma esclusiva e tanto in maniera del tutto immotivata!

Ebbene, come si evince dall'elenco sedi MEF allegato all'avviso del IV scorrimento AMM, benchè gli uffici centrali da bando siano assegnabili anche agli ECO (e non solo



agli AMM), anche a voler concedere che tutti i posti degli uffici centrali (n. 228) con sede a Roma siano destinate agli AMM, residuerebbero in ogni caso n. 91 posti presso le sedi territoriali che sarebbero spettate esclusivamente agli ECO, e quindi ai ricorrenti.

Di tali scelte amministrative invece non vi è traccia di motivazione, e ciò rende incomprensibile l'iter logico seguito dalla P.a. In tal senso, si rammenti che "l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione" (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 515). In altre parole, la legittimità di ogni provvedimento amministrativo deve essere parametrata in base alla congruità ed esaustività del referto motivazionale che lo stesso atto rechi, cosicché emerga l'iter logico seguito e le ragioni specifiche che hanno indotto l'autorità amministrativa ad adottare il provvedimento, anche in relazione alle risultanze dell'istruttoria (cfr. ex multis T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 30 agosto 2006, n. 581).

In riferimento all'obbligo della P.a. di seguire pedissequamente le disposizioni del bando, la giurisprudenza amministrativa è granitica, affermandosi che i bandi concorsuali devono essere interpretati in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n. 3180).

Il meccanismo di distribuzione delle sedi MEF si basa, dunque, su dati istruttori errati. I posti degli uffici territoriali per espressa previsione del bando andavano assegnati ai concorsisti ECO, non agli AMM.



*Pertanto, l'iter di scorrimento in riferimento alle posizioni richieste dal MEF è da considerarsi illegittimo e, pertanto, da revisionare, con conseguente ri-assegnazione di tali unità ai concorsisti ECO, così come previsto dall'art.1 del bando di concorso, o comunque con la ragionevole ri-distribuzione delle sedi MEF tra AMM ed ECO, **tenendo conto che quelli territoriali sono di esclusiva pertinenza degli ECO.***

*

La disparità di trattamento rispetto ad AMM, che in realtà sottende anche un deficit di istruttoria, trasparenza e, nondimeno, ri-conferma l'assenza di adeguata motivazione, inerisce la differente velocità con cui si sono avvicinati gli scorrimenti delle due graduatorie, promananti dal medesimo concorso.

Invero Amm ha goduto di 4 scorrimenti, mentre ECO soltanto di 3 e tanto immotivatamente, anche a fronte della riunificazione dell'area "assistenti".

I profili di Assistente Amministrativo (AMM) e di Assistente Contabile (ECO), pur facendo riferimento a distinte graduatorie, risultano entrambi promanare dalla medesima procedura selettiva, condividendo pertanto identità di presupposti normativi, di modalità concorsuali e di bacino partecipativo. Tale circostanza impone, sotto il profilo giuridico, una sostanziale parità di trattamento tra i candidati collocati utilmente nelle rispettive graduatorie, in ossequio ai principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, integrandosi una forma di trattamento differenziato privo di adeguata base razionale; norme costituzionali che impongono all'azione amministrativa di ispirarsi a criteri di imparzialità, trasparenza, buon andamento ed economicità, nonché al generale principio della parità di trattamento tra cittadini in situazioni equivalenti.

L'assenza di una giustificazione puntuale e formalizzata circa la diversa frequenza di utilizzo delle due graduatorie appare ancor più censurabile se si considera che entrambe si pongono come strumenti di reclutamento legittimamente disponibili per l'Amministrazione, in quanto frutto di un'unica selezione e riferibili a profili affini sotto il profilo operativo e funzionale. La decisione – di fatto – di procedere ad un minor numero di scorrimenti per il solo profilo "Eco" determina una limitazione ingiustificata dell'accesso all'impiego pubblico per i candidati utilmente collocati in tale graduatoria, frustrando il legittimo affidamento maturato dagli stessi sulla base dell'ordine di merito conseguito e dell'interesse pubblico alla celere copertura delle posizioni vacanti.

Tuttavia, si ribadisce che per il profilo di Assistente Amministrativo si sono registrati quattro scorrimenti della graduatoria, mentre per il profilo Eco si è proceduto a soli



tre



scorrimenti, senza che tale scelta risulti sorretta da una motivazione esplicita o da atti amministrativi che giustifichino una simile differenziazione.

Questa difformità di trattamento, a parità di contesto concorsuale e di presupposti organizzativi, appare lesiva del principio di par condicio tra i concorrenti e determina una potenziale disparità irragionevole nell'accesso alle opportunità occupazionali offerte dall'amministrazione, con possibile riflesso negativo sulla legittimità e trasparenza dell'azione amministrativa. E tanto a fortiori in una situazione in cui le amministrazioni banditrici e richiedenti sono quasi le medesime.

12. Illegittimità derivata.

Va da sé che ogni atto conseguente a quelli Quivi impugnati sono illegittimi in via derivata, anzi l'intero iter per come strutturato, sicchè fondato su dati erronei, è da considerarsi illegittimo e, dunque, degno di revisione.

Gli atti Qui impugnati rappresentano, in altre parole, automatica conseguenza di atti di una istruttoria erronea. Per come già descritto, invero, sono state assegnate sedi, quelli degli uffici territoriali del MEF, ai concorsisti AMM piuttosto che destinarle – come da bando – agli ECO; così come a fronte dei numerati elevati previsti dai vari piani triennali depositati in atti, è impensabile che non si sia fatto riferimento alla Graduatoria ECO ma che si programmino nuove assunzioni. Atti, dunque, che risentono di una istruttoria errata, e dunque illegittimi anche in forma derivata come ogni atto ad essi conseguente (sul rapporto di presupposizione, cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922; C.d.S., Sez. IV, 23 marzo 2000, n. 1561; Sez. V, 15 ottobre 1986, n. 544).

Sulla richiesta subordinata di risarcimento del danno per equivalente

In via gradata e subordinata, ove l'On.le Tribunale adito non dovesse accogliere la domanda principale di annullamento degli atti impugnati con conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti all'utilizzo della graduatoria del profilo "Eco" ai fini dell'immissione in ruolo, si formula sin da ora istanza di risarcimento del danno per equivalente economico, ex artt. 30, comma 5, e 34, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo, derivante dalla mancata utilizzazione della suddetta graduatoria in favore dei ricorrenti.

Tale pregiudizio risulta direttamente riconducibile alla condotta illegittima dell'Amministrazione, la quale, in sede di assegnazione di posti presso le sedi del MEF, ha proceduto all'assegnazione degli stessi in favore di candidati appartenenti al profilo "Assistente Amministrativo", piuttosto che attingere – come sarebbe stato conforme a



buon andamento, imparzialità e razionale programmazione del fabbisogno, nonché al bando – alla graduatoria del profilo “Eco”, parimenti idonea e pertinente rispetto alle mansioni da svolgere.

Detta condotta ha determinato una lesione attuale e concreta della posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti, i quali, in ragione della collocazione utile nella graduatoria ECO, avrebbero avuto titolo a essere individuati quali destinatari di tali incarichi, ove la gestione della procedura fosse avvenuta nel rispetto dei principi di correttezza, parità di trattamento, trasparenza e buon andamento (artt. 3 e 97 Cost.; art. 1 L. 241/1990). La mancata assunzione, imputabile a una distorsione del corretto utilizzo delle graduatorie concorsuali, ha altresì determinato un danno patrimoniale da perdita di chance lavorativa, nonché, in via accessoria, un danno da ritardo nell’accesso all’impiego pubblico.

Si chiede, pertanto, che l’Amministrazione resistente venga condannata al risarcimento del danno patito dai ricorrenti, da quantificarsi in separata sede, anche mediante C.T.U. contabile, ovvero nella misura che l’Ill.mo Tribunale riterrà equa, parametrata alla perdita della retribuzione e delle connesse utilità derivanti dalla mancata assunzione, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Sull’istanza cautelare collegiale

Per il fumus valga quanto sinora esposto.

Quanto al periculum, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che i ricorrenti subirebbero qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (riesame dell’operato amministrativo inerente la modalità di gestione delle procedure di scorrimento, tra cui il riesame degli errori di calcolo effettuati e comprovati; sospensione della procedura, e quindi degli iter di scorrimenti disposti con gli ultimi avvisi, e a prescindere, del termine di validità della graduatoria; assegnazione con riserva delle sedi ai ricorrenti in ragione delle preferenze espresse nell’iter avviato con avviso del 13.03 , etc.), considerato che a breve avverrà l’assunzione degli ultimi idonei chiamati mediante scorrimento delle procedure di scorrimento AMM ed ECO, per come erratamente avviate, e che pertanto a breve i soggetti coinvolti nelle procedure verranno chiamati a prendere servizio con erosione definitiva dei posti messi a bando e del fabbisogno di personale previsto, e tanto ad irreparabile pregiudizio degli interessi di parte ricorrente. Le procedure devono essere oggetto di revisione così da tutelare, anche nell’ottica dell’immediata scadenza della



Graduatoria, gli interessi dei ricorrenti. Una misura cautelare, dunque, apparirebbe



necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito a causa dell'operato amministrativo totalmente scriteriato: l'assegnazione anche con riserva delle sedi ai ricorrenti, la revisione delle procedure (remand), la sospensione degli iter e degli effetti degli atti impugnati e/o del termine di validità della graduatoria di riferimento nell'attesa dell'udienza di merito, consentirebbe di tutelare gli interessi dei ricorrenti nel medio tempore considerato che per la fissazione dell'udienza pubblica – come noto – potrebbero volerci anni. Non solo: il fabbisogno di personale “assistente” potrebbe essere eroso dall'indizione di altri bandi concorsuali, già pre-annunciati con gli avvisi pubblicati in atti e dalle disposizioni contenute nel nuovo Decreto PA, e ciò impedirebbe de facto la soddisfazione degli interessi dei ricorrenti nell'attesa della sentenza finale.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'utilitas conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio e si tradurrebbe in un danno (patrimoniale e non) inenarrabile. In effetti, una volta terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro in capo ai controinteressati, rendendo ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti dei ricorrenti, anche nel caso di vittoria del presente giudizio, e anche in ragione delle sue possibili preferenze. Ed ai ricorrenti spetterebbe poi intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a proprio carico, ed esporre la Pa ad eventuali azioni risarcitorie, anche in relazione all'eventuale danno patrimoniale subito dai medesimi dovuto al mancato inserimento nella pianta organica dell'amministrazione.

Sull'istanza cautelare monocratica

Sussistono i presupposti della stretta necessità e urgenza per la concessione di idonea misura cautelare monocratica (sospensione degli effetti degli atti procedurali, e in particolare degli scorrimenti, nonché del termine di validità della graduatoria ECO; revisione delle procedure (remand), ammissione con riserva alla fase di scelta sedi a fronte del duplice rischio di erosione del fabbisogno di personale); presupposti, questi, che non consentono neanche di attendere la celebrazione della camera di consiglio considerato che – come già anticipato – il 18.04.2025 la graduatoria dovrebbe giungere a “scadenza” (almeno teoricamente, in mancanza di comunicazioni diverse da cui emerge la sua perdurante vigenza) e che in ogni caso la stessa - a quanto pare - non riceverà alcun altro scorrimento. La concessione delle misure cautelari in senso monocratico consentirebbe per l'effetto di evitare qualsivoglia nocumento agli interessi dei ricorrenti, già compromessi per via del modus operandi della P.a. resistente. Pertanto, appare



opportuno sospendere la procedura concorsuale e/o in ogni caso il termine di validità della graduatoria concorsuale e/o assegnare con riserva le sedi ai ricorrenti già in via monocratica, e in ogni caso adottare altra misura cautelare idonea a tutelarne la posizione giuridica, quantomeno nell'attesa della celebrazione della camera di consiglio, così da evitare che la pronuncia relativa sia inutiliter data.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite a soggetti controinteressati AMM (per come evincibili dagli avvisi di aggiornamento delle posizioni pubblicati sul sito di Formez Pa e rientranti nella scelta sedi del IV scorrimento avviato il 07/04), si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online o in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti ipotenziali controinteressati siccome le Graduatorie di merito degli idonei recano soltanto il bar code dei concorsisti (non sono nominativamente indicati quindi), atteso che in ogni caso si è proceduto a chiedere alla P.a. l'indicazione dei controinteressati (cfr. istanza inviata a mezzo pec, inevasa) ; pertanto si è provveduto a notificare ai controinteressati che potrebbero essere pregiudicati potenzialmente dall'accoglimento del ricorso (ovverosia – si ribadisce - concorsisti AMM inseriti nell'ultimo scorrimento di cui all'avviso del 07/04 Qui impugnato).

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute. E in particolare si chiede a Codesto Giudice:

In via preliminare e istruttoria: *se ritenuto opportuno e necessario, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più adeguate, considerata l'impossibilità oggettiva di diversa notifica;*

ancora in via istruttoria: *qualora ritenuta opportuna e necessaria ai fini dell'accoglimento della richiesta risarcitoria subordinata, disporre una Consulenza tecnica d'ufficio avente natura contabile circa la quantificazione dei danni subiti dai ricorrenti per effetto dell'illegittima gestione delle procedure di scorrimento;*

In via cautelare: *e già in senso monocratico, sospendere gli atti gravati e/o gli iter concorsuali e/o, in ogni caso, il termine di validità della graduatoria concorsuale e/o ordinare alle resistenti la revisione dell'operato amministrativo in merito alla gestione degli scorrimenti disposti e/o disporre l'assegnazione delle sedi con riserva ai ricorrenti*



in ragione delle preferenze espresse in virtù dell'avviso del 13.03.2025, per come previsto negli avvisi impugnati, unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale;

Nel merito: *accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto:*

annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno, e, di conseguenza, disporre il riesame/la revisione delle procedure di scorrimento della graduatoria ECO e/o disporre l'assegnazione delle sedi ai ricorrenti avendo manifestato interesse ai sensi dell'avviso di Formez Pa del 13.03; disporre, per l'effetto, l'utilizzo integrale della graduatoria ECO, nell'interesse dei ricorrenti, considerando le preferenze espresse dai ricorrenti in ragione dell'iter avviato mediante avviso del 13.03.2025;

in subordine, *condannare le amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, al risarcimento dei danni subiti e subendi in favore dei ricorrenti da liquidarsi in via equitativa.*

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Per la delicatezza della vicenda nonché per la natura degli interessi in gioco si chiede l'oscuramento dei dati personali dei ricorrenti.

Ai fini fiscali si dichiara che trattandosi di accesso al pubblico impiego è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice. Roma

(Rm), 15.04.2025

Avv. Danilo GRANATA"

Tutto ciò premesso, il ricorrente (Giovanni La Spesa), come sopra rappresentato e difeso, in forza della sentenza del Tar Lazio – Roma n. 10921/2025, depositata in data 04.06.2025 e non notificata, con la quale si è dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario

RICORRE

all'On.le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione della causa, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto:

A) dichiarare illegittimo l'operato della Pubblica amministrazione, annullare/



disapplicare i provvedimenti impugnati nelle parti di interesse e, di conseguenza, disporre il riesame/la revisione delle procedure di scorrimento della graduatoria ECO e/o disporre l'assegnazione delle sedi ai ricorrenti avendo manifestato interesse ai sensi dell'avviso di Formez Pa del 13.03; disporre, per l'effetto, l'utilizzo integrale della graduatoria ECO , nell'interesse dei ricorrenti, considerando le preferenze espresse dai ricorrenti in ragione dell'iter avviato mediante avviso del 13.03.2025;

B) *in subordine* condannare le amministrazioni resistenti, ognuna secondo quanto di spettanza, al risarcimento dei danni subiti e subendi in favore dei ricorrenti da liquidarsi in via equitativa.

C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento in distrazione.

via istruttoria:

- 1) ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti interessati con le modalità ritenute più idonee e, in subordine, ordinare alle P.a. resistenti l'ostensione delle generalità e degli indirizzi (pec e/o di residenza) dei soggetti controinteressati richiesti a mezzo pec rimettendo, conseguentemente, questa difesa nei termini della notifica;
- 2) disporre una Consulenza tecnica d'ufficio avente natura contabile circa la quantificazione dei danni subiti dai ricorrenti per effetto dell'illegittima gestione delle procedure di scorrimento;

INDICE:

1. Avviso Formez e Avviso IV scorrimento;
2. Avviso Formez del 07.04.2025 e IV scorrimento AMM e PIAO Ministero della Giustizia;
3. PIAO Ministero Interno;
4. Graduatoria Idonei ECO e PIAO MEF;
5. Nota riscontro da Formez;
6. Bando di concorso;



7. Avviso Aggiornamento Posizioni AMM (per i controinteressati);
8. ricorso TAR Lazio e motivi aggiunti;
9. Sentenza Tar incompetenza;
10. Procura alle liti

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e dunque è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 259,00.

Cosenza, 21.08.2025

Avv.ti Danilo Granata
Simone Scarpino

